

TITOLO I

- PRINCIPI GENERALI -

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- [1] Il presente regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in conformità dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

- [1] Nel Comune di CRESINA è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
- [2] L'applicazione della tariffa, la sua riscossione ed il suo accertamento sono affidati al soggetto gestore in qualità di concessionario della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, come previsto dal contratto di servizio.
- [3] Le tariffe, elaborate sulla base del D.P.R. n. 158/1999, sono determinate dal Comune sulla base del Piano Finanziario annuale e delle prestazioni descritte nel Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune e il gestore.
- [4] Il costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa.

Art. 3 - Norme di rinvio

- [1] Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
- [2] Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.
- [3] Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 4 - Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa

- [1] La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato

il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.

- [2] La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal gestore in base al Regolamento ed al Contratto di Servizio.

TITOLO II - La tariffa -

Art. 5 - Presupposto

- [1] La tariffa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani o assimilati.
- [2] Per le utenze domestiche, l'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, fra i componenti del nucleo familiare e/o tra gli eredi dell'utente. Per le utenze non domestiche, l'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, tra tutti coloro che utilizzano il medesimo immobile. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello dell'accertamento, della riscossione o del contenzioso, e in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.
- [3] La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

Capo I - I soggetti

Art. 6 - Soggetti passivi

- [1] La tariffa è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso, comodato, locazione ecc.), oppure senza titolo, locali o aree scoperte che rispettino il presupposto di cui all'art. 5.
- [2] Chiunque posseda o detenga locali o aree deve, entro sessanta giorni dall'inizio del possesso o della detenzione, darne comunicazione al gestore del

- ciclo dei rifiuti utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, gli uffici del gestore e acquisibile collegandosi al sito di quest'ultimo.
- [3] Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato, è l'amministratore o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni ad ottemperare a quanto disposto dal comma 2, e lo stesso è responsabile del versamento della tariffa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.
- [4] Per l'utenza domestica, di cui all'art. 10, comma 4, il possesso o la detenzione di locali o aree si presumono dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- [5] Per l'utenza non domestica, di cui all'art. 10, comma 5, il possesso o la detenzione di locali o aree si presumono dalla data di registrazione all'ufficio del registro delle imprese, oppure dalla data del rilascio di concessione o autorizzazione ovvero dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, nonché dalla data di iscrizione agli albi o registri.
- [6] Comunque il possesso o la detenzione di locali o aree si presumono quando vi sia la presenza di mobilio, o attrezzature o impianti, nonché quando vi sia l'allacciamento anche ad uno soltanto dei servizi di erogazione di acqua, gas, telefono e energia elettrica.

Capo II - Presupposto oggettivo

Art. 7 - Superfici soggette a tariffa

- [1] Sono soggetti alla tariffa le superfici dei locali o delle aree scoperte esistenti nelle zone del territorio comunale che producano rifiuti urbani o assimilati, salvo quanto disposto dall'art. 8.
- [2] Per le utenze domestiche, di cui all'art. 10, comma 4, sono computate le superfici di tutti i vani delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio o se interrate (rimesse, autorimesse, garage, serre ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli).
- [3] Per le utenze non domestiche, di cui all'art. 10 comma 5, sono computati tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. A titolo meramente indicativo e non esaustivo:
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;

- tutti i vani principali, secondari od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di attività commerciali, quali edicole, chioschi, stalli, posteggi, mercati, campeggi e distributori di carburante. In particolare, per i distributori di carburante si considerano i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
- tutti i vani principali, secondari od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili;
- le mense, gli uffici, le sale riunioni, i refettori, gli spogliatoi, i servizi igienici nonché i magazzini che fanno parte di stabilimenti o opifici industriali;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed in genere qualsiasi esercizio pubblico;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti) dei collegi, istituti di educazione privati e della collettività in genere;
- tutti i vani principali, secondari o accessori degli uffici delle amministrazioni statali, ad eccezione delle istituzioni scolastiche statali;
- tutti i vani principali, secondari o accessori degli uffici degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura culturale, politica e sportiva, delle organizzazioni sindacali o politiche, degli Enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni
- tutti i vani principali, secondari o accessori delle palestre o comunque ove si svolge attività ricreativa, sportiva o culturale.

[4] Si considerano comunque locali, a prescindere dalla loro denominazione, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, quelli chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso. Si considerano comunque aree tutte quelle scoperte o parzialmente coperte che non siano chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, ad eccezione di quelle che costituiscono pertinenza o accessorio ai sensi del codice civile.

Art. 8 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa

- [1] Non sono soggetti alla tariffa i locali o le aree che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti per il tempo di sussistenza dei requisiti stessi:
- non vi sia presenza di mobilio, o attrezzature o impianti, e non vi sia l'allacciamento ai servizi di erogazione di acqua, gas, telefono e energia elettrica;

- siano inabitabili, inagibili, o in ristrutturazione purchè di fatto permanentemente inutilizzati;
 - che costituiscano parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile.
- [2] Le circostanze di cui al comma 1 devono essere comunicate al gestore e comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti. La non assoggettabilità a tariffa decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Art. 9 - Determinazione convenzionale della superficie

- [1] Per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli che producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie così come determinata ai sensi dell'art. 5, comma 3:
- 1) 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
 - 2) 40% per macellerie, pescherie;
 - 3) 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
 - 4) 80% per le tipografie;
 - 5) 30% per le autocarrozzerie;
 - 6) 60% per la produzione di ceramiche;
 - 7) 80% per la decorazione e la molatura;
 - 8) 60 % per le falegnamerie;
 - 9) 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
 - 10) 20% per i gommisti;
 - 11) 40 % per i calzaturifici;
 - 12) 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
 - 13) 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
 - 14) 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
 - 15) 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
 - 16) 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
 - 17) 40% per le cantine e frantoi;

- 18) 25% per il florovivaismo;
19) 70% per le altre attività.
- [2] Gli utenti, a pena di disapplicazione del comma 1, devono produrre al gestore idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.
- [3] La documentazione deve essere prodotta all'atto della comunicazione di cui all'art. 5, comma, 2, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto del gestore. La tariffa di cui al comma 1 è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
- [4] Per i locali o le aree facenti parte del medesimo immobile destinati promiscuamente all'uso domestico e allo svolgimento di una attività economica o professionale, si presume che il 20% dell'intera superficie, così come determinata ai sensi dell'art. 5, comma 3, sia destinata allo svolgimento dell'attività economica o professionale, mentre il rimanente 80% dell'intera superficie sia destinata all'uso domestico.

Capo III - Principi base della tariffa

Art. 10 - Tariffa di riferimento

- [1] La tariffa deve dare copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.
- [2] Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati:
- A. costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato;
- B. costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del servizio erogato e della quantità di rifiuti conferiti.
- [3] Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, su proposta del gestore, la giunta comunale determina i coefficienti di produzione Kb, Kc, Kd necessari al calcolo della tariffa, nonché la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche.
- [4] Sono classificate utenze domestiche quelle che posseggono o detengono locali o aree che per natura o destinazione non sono idonee allo svolgimento di attività economiche, industriali, di intermediazione, di servizi o ad esse ausiliarie.

- [5] Sono classificate utenze non domestiche quelle che posseggono o detengono locali o aree che per natura o destinazione sono idonee allo svolgimento di attività economiche, industriali, di intermediazione, di servizi o ad esse ausiliarie. Tali utenze sono ulteriormente suddivise sulla base delle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999.
- [6] La classificazione è effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta. In caso di pluriattività, si assume quella svolta in maniera prevalente.
- [7] L'attività è desumibile dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, dal codice ATECOFIN, dal codice ISTAT nonché dall'iscrizione agli albi o registri.
- [8] La tariffa massima è determinata per anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale, con deliberazione della giunta comunale entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa massima vigente.
- [9] L'obbligazione tariffaria per i soggetti passivi di cui all'art. 6 sorge dall'inizio del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto di cui all'art. 5.

Capo IV - Utenze domestiche

Art. 11 - Calcolo della tariffa per utenze domestiche

- [1] Gli utenti domestici sono suddivisi a loro volta nelle due seguenti sottocategorie:
 - a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative possedute o detenute da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative possedute o detenute da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
- [2] Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, si presume che il numero degli occupanti sia quello risultante dai registri anagrafici; nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
- [3] Per i locali o le aree nei quali non sono state fissate residenze anagrafiche, si stabilisce il numero degli occupanti convenzionalmente nella misura di uno o nella diversa misura che dovesse risultare dall'accertamento.
- [4] La tariffa fissa e quella variabile sono calcolate ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.

- [5] In caso di omessa, insufficiente o incompleta comunicazione dei dati catastali o della produzione della planimetria dei locali o delle aree, la tariffa è applicata considerando in via convenzionale e presuntiva la superficie nella misura dell'80% di quella catastale.
- [6] La tariffa è dovuta per intero anche in caso di non effettuazione del servizio a causa di scioperi, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore.
- [7] La tariffa è ridotta proporzionalmente in caso di non effettuazione del servizio per cause diverse da quelle di cui al comma 6.

Capo V - Utenze non domestiche

Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

- [1] La tariffa fissa e quella variabile sono calcolate ai sensi del DPR n. 158/1999.
- [2] Per i locali o le aree nelle quali sono state fissate le sedi legali o amministrative, le sedi secondarie, le filiali, gli uffici o comunque costituiscono unità produttive o vi si svolge una attività economica, si applica la tariffa relativa alla categoria di appartenenza.
- [3] Per i locali o le aree possedute o detenute dalle utenze non domestiche nei quali si effettua una attività economica stagionale per un periodo inferiore a 183 giorni per anno solare, ancorché discontinui, la tariffa è ridotta proporzionalmente in ragione dell'effettivo utilizzo previa espressa richiesta al gestore. Lo svolgimento stagionale dell'attività economica deve risultare dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- [4] In caso di omessa, insufficiente o incompleta comunicazione dei dati catastali o della produzione della planimetria dei locali o delle aree, la tariffa è applicata considerando in via convenzionale e presuntiva la superficie nella misura dell'80% di quella catastale.
- [5] La tariffa è dovuta per intero anche in caso di non effettuazione del servizio a causa di scioperi, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore.
- [6] La tariffa è ridotta proporzionalmente in caso di non effettuazione del servizio per cause diverse da quelle di cui al comma 5.

Art. 13 - Tariffa giornaliera e forfettaria

- [1] Chiunque utilizza aree pubbliche per lo svolgimento della propria attività economica deve corrispondere la tariffa che è commisurata ai metri quadrati

- di superficie utilizzata per giorno o frazione di giorno.
- [2] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa fissa e di quella variabile annuale.
 - [3] Chiunque utilizza aree pubbliche per lo svolgimento della propria attività economica in modo sistematico durante l'anno solare deve corrispondere la tariffa che è commisurata ai metri quadri di superficie per il numero complessivo dei giorni o frazione di giorno risultanti dalla concessione di suolo pubblico.
 - [4] Nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare di riferimento si applica la tariffa annua della categoria corrispondente.

TITOLO III - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI -

Art. 14 - Riduzioni tariffarie

- [1] Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto beneficiano della riduzione del 70% della parte fissa della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'utente.
- [2] Non usufruisce del beneficio di cui al comma 1 l'utenza servita dal servizio porta a porta o di raccolta domiciliare.
- [3] Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tariffa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%.
La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale, presso l'U.O. Progettazione Ambiente e Protezione Civile, che provvede, ogni 10 richieste ricevute, a far consegnare dagli operai del Comune, i bidoncini del bio-composter agli utenti che ne abbiano fatta richiesta. Successivamente all'avvenuta consegna, che deve essere annotata dagli operai sul modulo di richiesta da riconsegnare poi all'U.O. Progettazione Ambiente e Protezione Civile, quest'ultima provvede a darne comunicazione al gestore. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dal CONAST. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello della consegna del bio-composter.

- [4] Per le utenze domestiche e non domestiche che beneficiano del servizio porta a porta o della raccolta domiciliare è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 20%. Tale agevolazione è concessa d'ufficio sulla base dei dati in possesso del gestore.
- [5] La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante specifica attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicata dall'art. 12.
- Per l'applicazione della riduzione di cui al capoverso precedente, è necessario produrre copia del modello unico di denuncia (MUD) relativo all'anno per il quale si chiede la riduzione, del contratto stipulato con la società che effettua il recupero nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti. La predetta documentazione deve essere presentata al gestore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione del MUD. Eventuali conguagli sono riportati nella prima bolletta utile, successiva alla presentazione della documentazione.
- [6] L'utente deve comunicare qualsiasi variazione della fattispecie di cui al presente articolo entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa.
- [7] In caso di accertamento dell'insussistenza del presupposto di fatto di cui al comma 1 o al comma 3, il gestore provvede a liquidare la tariffa per intero.

Art. 15 - Agevolazioni tariffarie

- [1] La tariffa totale viene ridotta del 40% in favore dell'utenza domestica il cui nucleo familiare abbia un ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00=, i cui componenti siano residenti nel Comune e di cui almeno uno sia ultrasessantacinquenne, non considerando a tal fine i collaboratori domestici, le badanti e simili.
- [3] L'utente deve allegare all'istanza la dichiarazione ISEE e deve presentare la richiesta di agevolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'agevolazione. La dichiarazione ISEE deve essere relativa al reddito conseguito nel secondo anno antecedente a quello per il quale si richiede l'agevolazione.
- [4] Il Comune può determinare con apposita deliberazione del consiglio comunale forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
- [5] La differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del

bilancio comunale ed il gestore emette nei confronti dell'amministrazione comunale la fattura nella misura di tale differenza in occasione dell'emissione delle bollette, rendicontando l'entità delle agevolazioni concesse agli utenti.

TITOLO IV

- Comunicazioni, accertamento, riscossione, sanzioni -

Art. 16 - Comunicazione

- [1] I soggetti passivi di cui all'art. 6, oltre a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 6, devono presentare al gestore apposita comunicazione in caso di:
- a) variazione del possesso o della detenzione delle superfici dei locali o delle aree di cui all'art. 7;
 - b) cessazione del possesso o della detenzione delle superfici dei locali o delle aree di cui all'art. 7;
 - c) richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 14 e 15;
 - d) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni o delle agevolazioni di cui al punto c).
- [2] La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata dall'intestatario dell'utenza, ovvero in caso di morte, assenza o impedimento, da coloro che ne rispondono in solido.
- [3] La comunicazione di cui al comma 1 deve avvenire utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi al verificarsi dell'evento.
- [4] In caso di cessazione di cui al comma 1, la comunicazione deve indicare anche il nuovo possessore o detentore dei locali o delle aree.
- [5] La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b) dati identificativi del possessore o detentore dei locali o delle aree e del proprietario degli stessi (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree e dati catastali;
- d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, dei locali o delle aree, nonché quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione dei locali o delle aree;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

- f) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del titolare oppure del legale rappresentante;
 - g) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - h) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree e dati catastali;
 - i) indicazione della data di inizio del possesso o della detenzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - j) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
- [6] Il gestore organizza il call-center e lo sportello aperto al pubblico. L'utente può effettuare la comunicazione al call-center, il quale provvede a rimettere il modulo precompilato all'utente in modo che quest'ultimo provveda alla sua sottoscrizione e alla spedizione al gestore: oppure può effettuare la comunicazione consegnandola allo sportello aperto al pubblico oppure spedendola per posta o inviandola via telefax al gestore.

Art. 17 - Fatturazione

- [1] Il gestore emette la fattura due volte per ogni anno solare. La prima fattura è riferita al periodo gennaio-giugno e deve essere pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente il 30 aprile ed il 31 luglio. La seconda fattura è riferita al periodo luglio-dicembre e deve essere pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente il 31 ottobre ed il 31 gennaio dell'anno successivo.
- [2] Qualora la scadenza cada nel giorno festivo è prorogata al giorno lavorativo successivo.
- [3] La fatturazione del periodo contiene anche il conguaglio del periodo precedente.

Art. 18 - Rimborso

- [1] In caso di cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal mese successivo alla data della cessazione del possesso o della detenzioni di locali o aree.
- [2] La cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree deve essere dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
- [3] Il rimborso non include le imposte se queste a termini di legge non sono recuperabili da parte del gestore.
- [4] Il gestore procede al rimborso entro 60 (sessanta) giorni dalla data della

richiesta. In caso di rimborso oltre il termine di 60 giorni, spettano all'utente gli interessi moratori nella misura di tre punti percentuali oltre il saggio degli interessi di cui all'art. 1284 del codice civile.

Art. 19 - Accertamento

- [1] Il gestore esercita l'attività di accertamento necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
- [2] A tal fine il gestore può:
 - a) richiedere all'utente l'esibizione della documentazione comprovante quanto dallo stesso dichiarato, nonché le planimetrie catastali e/o la certificazione catastale atte alla verifica dei locali o delle aree;
 - b) utilizzare le banche dati cui ha accesso per la verifica della situazione di fatto e di diritto;
 - c) accedere nei locali o nelle aree per rilevarne la superficie, la destinazione e l'uso. In tal caso il gestore deve informare anticipatamente dell'accesso l'utente indicando per iscritto la o le persone che effettueranno la verifica sul posto. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito dalla dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
- [3] Per le operazioni previste ai comma 1 e 2, il gestore può avvalersi del proprio personale dipendente e/o di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il gestore deve stipulare apposite convenzioni. In caso di accesso, il personale deve esibire apposito documento di riconoscimento.
- [4] In caso di omessa, insufficiente o incompleta esibizione della documentazione richiesta, nonché in caso di comportamento omissivo o commissivo dell'utente che di fatto impedisca l'accesso ai locali o alle aree, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che il possesso o la detenzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento.
- [5] L'esito dell'accertamento è comunicato all'utente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 20 - Riscossione

- [1] La tariffa è applicata, liquidata e riscossa a titolo proprio dal gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.
- [2] La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n.

602/1973.

- [3] Eventuali reclami o contestazioni non attribuiscono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 21 - Violazioni e sanzioni

- [1] In caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, o all'art. 14, comma 5, o all'art. 16, comma 1, lett. b), nonché all'art. 16, comma 4, il gestore applica la sanzione amministrativa di € 25, eventualmente anche con addebito sulla bolletta successiva.
- [2] In caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, o dall'art. 16, comma 1, lettera a), il gestore applica inoltre, oltre alla tariffa di riferimento, una penale pari al 20% della tariffa stessa, eventualmente anche con addebito sulla bolletta successiva.
- [3] In caso di omesso o insufficiente pagamento della bolletta, il gestore sollecita l'utente al pagamento di quanto dovuto con raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese amministrative per il sollecito sono poste a carico dell'utente, eventualmente anche con addebito sulla bolletta successiva.
- [4] Dalla data di scadenza della rata e sino all'integrale pagamento della medesima, decorrono gli interessi nella misura di tre punti percentuali oltre il saggio degli interessi di cui all'art. 1284 del codice civile. Tali interessi sono posti a carico dell'utente, eventualmente anche con addebito sulla bolletta successiva.
- [5] Ogni e qualsiasi spesa posta a carico del gestore per l'attivazione della riscossione coattiva è addebitata all'utente, eventualmente anche con addebito sulla bolletta successiva.
- [6] L'utente deve corrispondere ogni e qualsiasi onere impostogli dall'agente della riscossione in caso di riscossione coattiva.

TITOLO V

- Disposizioni finali e transitorie -

Art. 22 - Entrata in vigore

- [1] Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2009.
- [2] In caso di emissione di fattura per il servizio prestato antecedentemente al 1.1.2009 si applica il regolamento all'epoca vigente.
- [3] Dal 1.1.2009 sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
- [4] In via transitoria, ai fini dell'agevolazione indicata all'art. 15, comma 1 del presente Regolamento, entro il termine del 31/12/2009, oltre alle richieste

relative all'anno 2010, possono essere comunque inoltrate anche quelle relative all'anno 2009.